

**COMUNE DI TARVISIO**

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI  
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

**Variante P.R.G.C. n. 82**



Arch. Fabiana Brugnoli

## **Indice**

1. Premessa
  - 1.1 Contenuti e scopo del documento
2. Descrizione sintetica della variante
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006
5. Conclusioni

## **1. Premessa**

La presente verifica di assoggettabilità a VAS , che riguarda la Variante n.71 al PRGC del comune di Pontebba , viene redatta nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 /2008 e s.m.i. e in attuazione alle disposizioni dell'art.12 comma 6 del D.lgs. n. 152/2010 e della legislazione e della normativa vigente in materia :

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".*
- *LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" con specifico riferimento all'art.4 "Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale "*

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente.

Nella Legge Regionale 16/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 "*Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale*" individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia.

### **1.1 Contenuti e scopo del documento**

Il documento di verifica, è redatto con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.L. 152/2006 e comprende una descrizione dei contenuti della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte II del D.L. 152/2006.

La Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 e sulla base del presente rapporto se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante possono avere effetti significativi sull'ambiente.

## 2. Descrizione della variante

Contenuti della variante sono l'inserimento nella zonizzazione e normativa di piano dei contenuti del PAIF (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella) e del PAIR (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale), la riorganizzazione con parziali modifiche della Normativa di Attuazione e variazioni zonizzative puntuali.

Per quanto riguarda la registrazione del PAIF e del PAIR l'art. 68 co.1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i dispone che i Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico non siano sottoposti a valutazione ambientale strategica anche facendo riferimento al principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, co. 4 e 13 del D.lgs 152/2006 come integrato dal D.Lgs. 4/2008, nei quali si stabilisce che *"la V.A.S. viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"*.

Le varianti alla zonizzazione sono le seguenti :

- riclassificazione di un'area edificata, di superficie pari a mq. 1004, sita nel nucleo di Fusine da "zona D3" a "zona B3-".
- riclassificazione di due aree site nel nucleo di Camporosso, di superficie rispettivamente pari a mq.2876 e mq. 1415, da "zona B2 -edifici isolati" e "zona B1 - zone centrali" a "zona PR -verde privato".

Le varianti alla Normativa di Attuazione riguardano la riorganizzazione del testo in schede riportanti tutti i contenuti normativi riferiti alla specifica zona per consentire una maggiore leggibilità del testo normativo.

Le modifiche puntuali che possono avere effetti sulla valutazione ambientale riguardano

- modifiche delle prescrizioni tipologiche relative alle zone Ba, Ba1, B2, B3, B5 e Bg2.  
Le modifiche introdotte implementano le prescrizioni tipologiche che regolamentano gli interventi sugli edifici. Le prescrizioni relative alla coloritura degli edifici (*coloriture nelle tonalità pastellate del bianco, giallo, rosa, verde, azzurro e grigio*) fanno riferimento ai colori tipici dell'architettura dell'area ed hanno la finalità di evitare coloriture effettuate con tonalità sgargianti che determinano effetti negativi sul paesaggio.  
La prescrizione relativa ai serramenti (*in legno anche laccato; limitatamente agli edifici non siglati in materiali "effetto legno" o altri materiali purché con finitura nei colori bianco, verde, grigio e marrone*) definisce i materiali e i colori di finitura ammettendo anche materiali diversi dal legno con finitura nei colori tradizionali.  
La prescrizione introdotta per la zona Ba che regola la realizzazione delle zoccolature esterne ha la finalità di riportare la realizzazione delle zoccolature esterne a coerenza con il contesto

- integrazione delle prescrizioni tipologiche per le zone E1,E2,E3,E4,e G2a con l'inserimento della tipologia prescritta per la realizzazione di abbaini *(di tipologia tradizionale allineati lungo un'unica linea orizzontale e con scansione coerente con il mantenimento della simmetria di facciata)*

Tale prescrizione integra i riferimenti tipologici da rispettare negli interventi coerentemente con i caratteri tipologici originari presenti nelle aree agricole e completa le prescrizioni della zona G2a .

Le azioni di variante riducono il consumo di suolo di mq. 4332 e la volumetria edificabile di mc. 7660 con una conseguente riduzione del carico insediativo.

### **3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma**

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali :

**Aria** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Acqua** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Suolo** – sono rilevabili effetti positivi conseguenti alla diminuzione del consumo di suolo ;

**Rischi naturali** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma ;

**Natura e biodiversità** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Rifiuti** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Rumore** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Energia** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Paesaggio** – sono rilevabili effetti positivi conseguenti alla riduzione del consumo di suolo e alla definizione delle prescrizioni tipologiche che regolamentano gli interventi;

**Popolazione** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Patrimonio culturale/architettonico/archeologico** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma .

#### **4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006**

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*  
Le azioni proposte dalla variante determinano sia una riduzione del consumo di suolo che del carico insediativo in parziale modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale e non hanno effetti su altri progetti e attività.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*  
La variante non influenza altri piani e programmi dell'Ente .
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*  
La variante promuove la riduzione del consumo di suolo e dell'edificabilità riportando la classificazione di aree prative alla destinazione agricola.
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*  
I contenuti della variante non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*  
I contenuti della variante non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*  
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della variante risultano non significativi.
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione)*

*potenzialmente interessate)*

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale.

- *natura transfrontaliera degli effetti*

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*

La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Due aree di variante ricadono entro la fascia dei 150 m da corsi d'acqua tutelati e sono pertanto soggetta al vincolo art.142 D.Lgs.42/2004 come registrato nella cartografia " Beni paesaggistici e ulteriori contesti "del Piano Paesaggistico Regionale. Una modifica registra lo stato di fatto di un'area già edificata consentendone una modifica di destinazione mentre la seconda ha effetti positivi in quanto elimina l'edificabilità prevista su un'area privata .

Le variazioni apportate rispettano le prescrizioni d'uso e non introducono elementi che confliggono con gli indirizzi e direttive del PPR .

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

- Il territorio del Comune di Tarvisio è interessato dai seguenti siti d'importanza comunitaria e zone di protezione speciale:
  - - SIC IT 3320006 – Conca di Fusine
  - - SIC IT 33200010 – Jof di Montasio e Jof Fuart
  - - ZPS IT3321002 - Alpi Giulie

Le azioni di variante interessano aree esterne e distanti dai siti e non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

## **5. Conclusioni finali**

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 82 al vigente PRGC del comune di Tarvisio non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto:

1. non determina effetti negativi sull'ambiente
2. rientra tra le varianti non sostanziali di cui alla L.R. 21/2015 s.m.i.
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.